

XV legislatura

**A.S. 1448:  
"Disposizioni per l'adempimento  
di obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia alle  
Comunità europee – Legge  
comunitaria 2007"**

Maggio 2007  
n. 38



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Angela Stati

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

## Indice

<b>Premessa</b> .....	1
<b>Capo I Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari</b> .....	1
<b>Articolo 1</b> ( <i>Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie</i> ).....	1
<b>Articolo 2</b> ( <i>Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa</i> ).....	2
<b>Articolo 4</b> ( <i>Oneri relativi a prestazioni e controlli</i> ).....	4
<b>Capo II Disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega legislativa</b> .....	5
<b>Articolo 6</b> ( <i>Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari</i> ).....	5
<b>Articolo 7</b> ( <i>Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari</i> ) .....	6
<b>Articolo 8</b> ( <i>Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova</i> ) .....	7
<b>Articolo 10</b> ( <i>Modifiche all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari</i> ) .....	9
<b>Articolo 12</b> ( <i>Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità</i> ) .....	10
<b>Articolo 13</b> ( <i>Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa</i> ).....	11
<b>Articolo 14</b> ( <i>Disposizioni concernenti l'attuazione del regolamento CE n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea</i> ).....	12
<b>Articolo 15</b> ( <i>Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale</i> )...14	14

<b>Articolo 16</b> ( <i>Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</i> ) .....	15
<b>Articolo 17</b> ( <i>Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito</i> ) .....	16
<b>Capo III Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale</b> .....	17
<b>Articoli da 18 a 22</b> .....	17

## **Premessa**

L'analisi riguarda le sole norme rilevanti per quanto di competenza.

## **Capo I**

### **Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari**

#### **Articolo 1**

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

La norma conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi di attuazione delle direttive della Comunità europee elencate negli allegati A e B del presente disegno di legge. In particolare, il comma 4 stabilisce che gli schemi di decreti legislativi, recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie, debbono essere corredati dalla relazione tecnica e che sugli stessi deve essere richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

**La RT**, con riferimento a tutto il disegno di legge, afferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri, ovvero di minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Nello specifico, la RT ribadisce la previsione della relazione tecnica per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino oneri finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare trattandosi, per il comma 4, primo periodo, di quanto già previsto dalla legge di contabilità. Per gli aspetti finanziari dei singoli principi e criteri direttivi si rinvia all'articolo 2.

## **Articolo 2**

*(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*

La norma fissa una serie di principi e criteri direttivi generali a cui devono uniformarsi i decreti legislativi in parola.

In particolare, si stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative (lett. a)) e che eventuali oneri, non contemplati a legislazione vigente e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali e regionali, possono essere previsti nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive. Alla copertura di tali oneri, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (lett. d)).

**La RT** sottolinea l'estrema difficoltà di determinare, prima della redazione degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive, l'insorgenza di conseguenze finanziarie dalle norme

necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive. Ciò nonostante la previsione di introdurre nei decreti legislativi norme comportanti oneri necessari per il corretto adempimento degli obblighi comunitari scongiurerebbe, secondo la RT, il rischio di esporre l'erario al danno dell'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso con la Corte di giustizia dal quale deriverebbero rilevantisime sanzioni pecuniarie. La RT afferma altresì che la clausola di salvaguardia introdotta al comma 1, lettera d), consente sia una corretta gestione del bilancio dello Stato sia la possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea.

**Al riguardo**, si evidenzia preliminarmente che il ricorso al fondo di rotazione per le politiche comunitarie non è assoggettato ad alcun limite massimo, peraltro, diversamente da quanto previsto dai precedenti disegni di legge comunitaria<sup>1</sup>.

La mancata indicazione di un apposito limite di spesa per il ricorso al fondo di rotazione potrebbe pertanto far prefigurare, almeno in linea di principio, e per la parte eccedente le predette risorse, una copertura a valere su stanziamenti di bilancio, vietata dalle norme di contabilità.

Alla luce delle suddette osservazioni, pur tenuto conto della difficoltà di quantificare l'onere *ex ante*, risulta pertanto opportuno, al fine di verificare la congruità dello stanziamento, fornire informazioni circa il grado di utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente per gli oneri in parola ed una stima di massima degli oneri derivanti

---

<sup>1</sup> A tale proposito si rammenta che la legge comunitaria 2006, per gli oneri cui non era possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, ha previsto il ricorso al fondo di rotazione entro un limite di spesa di 50 mln di euro.

dall'attuazione delle direttive comunitarie<sup>2</sup>. Andrebbe pertanto altresì valutata l'opportunità di inserire una ulteriore clausola di invarianza d'oneri.

Infine, attesa la natura in conto capitale del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, andrebbe chiarito se gli oneri cui occorrerà far fronte abbiano la medesima natura, onde evitare una dequalificazione della spesa<sup>3</sup>.

## **Articolo 4**

### *(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

La disposizione stabilisce che la copertura degli oneri per prestazioni e controlli riferite all'attuazione delle direttive di cui alla legge in esame, siano posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe basate sul costo effettivo del servizio. Le suddette entrate da tariffa sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli mediante riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base ai sensi del DPR n. 469 del 1999<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Può essere utile rammentare che la 5<sup>a</sup> Commissione del bilancio del Senato della Repubblica, in occasione dell'esame della legge comunitaria 2006 (Atto Senato n. 1014), pur formulando parere favorevole, aveva osservato l'esigenza che la relazione illustrativa relativa al successivo disegno di legge comunitaria annuale recasse informazioni di dettaglio sull'utilizzazione della quota del citato Fondo, destinata alla copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle direttive contemplate nel disegno di legge comunitaria, fornendo una rendicontazione completa sia delle disposizioni effettivamente attuate mediante l'utilizzo delle suddette risorse, sia delle altre per la cui attuazione le risorse stesse si fossero eventualmente rilevate insufficienti.

<sup>3</sup> Si segnala che la 5<sup>a</sup> Commissione del bilancio del Senato della Repubblica, in occasione dell'esame della legge comunitaria 2006 (Atto Senato n. 1014), pur formulando parere favorevole, aveva posto la condizione che il Governo, per il futuro, desse separata evidenziazione contabile, all'interno del bilancio, alla quota del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, distinguendo altresì tra la parte riservata alla copertura di oneri di conto corrente e quella finalizzata alla copertura di oneri in conto capitale.

<sup>4</sup> Può essere utile rammentare che l'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha disposto un limite alla riassegnazione di entrate: dal 2006 esse non possono superare l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nel 2005. Tale limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle



**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo** andrebbe assicurato che le tariffe in esame consentano l'integrale copertura degli oneri per prestazioni e controlli verificando altresì il parallelismo temporale tra l'insorgenza dell'onere e l'introito delle relative tariffe.

## **Capo II**

### **Disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega legislativa**

#### **Articolo 6**

*(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari)*

La norma sostituisce il comma 1-*bis* dell'articolo 18, del decreto legislativo n. 99 del 2004, attribuendo all'AGEA la responsabilità di assicurare l'osservanza delle normative comunitarie, relativamente ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore ortofrutticolo, delle banane e dei fiori. In tale attività l'AGEA si avvale dell'Agecontrol Spa e di altri eventuali organismi di controllo, assumendo la funzione di coordinamento delle attività connesse ai suddetti controlli. L'AGEA esegue tale incarico con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

pubbliche amministrazioni nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

**La RT** prevede che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, appare opportuno acquisire una dimostrazione da parte del Governo in ordine alla possibilità che l'AGEA possa far fronte ai presumibili oneri connessi alla nuova tipologia di incarico a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, ovvero se le risorse finanziarie complessive siano coerenti con i nuovi interventi previsti dalla presente disposizione e che si aggiungono a quelli già previsti a legislazione vigente. A tal proposito si segnala che la norma estende i controlli di conformità, oltre che al settore ortofrutticolo, già previsto dal vigente comma 1-*bis*, art. 18, del decreto legislativo n. 99 del 2004, anche a quello delle banane e dei fiori.

### **Articolo 7**

*(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari)*

La norma abroga l'articolo 1, comma 3-*bis* e gli articolo 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legge n. 157 del 2004 riguardanti rispettivamente la denominazione del vitello, l'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari e l'etichettatura degli oli di oliva. In particolare, il comma 4 dell'articolo 1-*bis* del suddetto decreto

legge prevede che la violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro o con la sospensione della commercializzazione dei prodotti interessati.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, premesso che le entrate per sanzioni costituiscono normalmente partite di entrata meramente eventuali, andrebbe chiarito se l'eliminazione delle sanzioni connesse all'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari sia suscettibile di determinare effetti finanziari<sup>5</sup>.

### **Articolo 8**

*(Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova)*

La norma dispone che in attuazione dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006, le Regioni e le Province autonome autorizzino, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di

---

<sup>5</sup> Sul punto si segnala che in base alla circolare n. 169 del 15 ottobre 2004 del Ministero delle attività produttive, l'operatività degli obblighi concernenti l'indicazione dell'origine ed i conseguenti controlli sono subordinati all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dalla legge n. 204 del 2004 e peraltro mai adottato. Nel contempo, il Ministero delle politiche agricole con una circolare del 1° dicembre 2004 ha confermato che le disposizioni dell'art. 1-*bis* non sono immediatamente operative e che necessitano di successivi atti normativi di attuazione.

imballaggio, inclusi in un apposito elenco, a classificare le uova. Le Regioni e Province autonome verificano il rispetto delle norme comunitarie da parte dei centri di imballaggio autorizzati, disponendo, in caso contrario, il ritiro dell'autorizzazione.

L'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato di verificare il rispetto del suddetto regolamento CE.

Le spese connesse alle autorizzazioni in parola sono poste a carico dei richiedenti, in base a tariffe basate sul costo del servizio.

I soggetti pubblici coinvolti dall'attuazione della presente norma provvedono ai propri adempimenti nell'ambito delle dotazioni strumentali, finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente.

**La RT** prevede che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, si evidenzia che, mentre le spese per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni e Province autonome sono espressamente poste a carico dei richiedenti mediante una apposita tariffazione, la medesima previsione di copertura non sembra sia estesa alle spese connesse alle successive verifiche circa il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme comunitarie dei centri di imballaggio. Sul punto appare pertanto utile un chiarimento da parte del Governo.

Con specifico riferimento al sistema tariffario andrebbe garantito che il medesimo consenta l'integrale copertura degli oneri

anche con riferimento alla coerenza temporale tra l'insorgenza dell'onere e l'introito delle relative tariffe.

Relativamente alla copertura degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici interessati all'attuazione delle disposizioni in esame mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, si rinvia a quanto già osservato al precedente articolo 6.

### **Articolo 10**

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)*

L'articolo modifica in aumento la percentuale di difformità delle operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine, rispetto agli atti normativi nazionali o comunitari, necessaria per assoggettare a sanzione amministrativa il tecnico classificatore competente ad identificare e classificare le carcasse bovine.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, si osserva che la disposizione di fatto restringe la portata applicativa delle sanzioni amministrative connesse alle operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine. Sul punto, pur se in presenza di entrate meramente eventuali, andrebbe chiarito l'impatto della disposizione in termini finanziari.

## **Articolo 12**

*(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)*

La norma delega il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 214 del 2005, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, stante la genericità dei criteri della delega e in assenza di una espressa clausola di invarianza d'oneri, non risulta possibile esprimere una valutazione circa l'impatto finanziario della norma.

### **Articolo 13**

*(Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa)*

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e concernente i controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa. Tra i principi e criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega si prevede:

- la predisposizione di adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici;
- la semplificazione, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, apportando le modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori;
- il riordino del regime sanzionatorio entro i limi minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.

L'attuazione della disposizione deve avvenire ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, considerato che l'esercizio della delega in esame, comportando tra l'altro un adeguamento e una modifica dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, nonché un riordino del regime sanzionatorio, oltre alla predisposizione di adeguate forme di scambio di informazioni, si fa presente che essa sembra potenzialmente suscettibile di poter dare luogo ad oneri aggiuntivi. Di conseguenza, andrebbero fornite delucidazioni circa le modalità con cui si intende garantire la neutralità finanziaria della disposizione in esame.

In particolare, andrebbe chiarito in quale modo si intende realizzare quanto affermato nella relazione illustrativa circa il proposito di ridisegnare il procedimento sanzionatorio, limitando il numero e gli interventi delle amministrazioni interessate senza ridurre le sanzioni a tutela del soggetto incolpato.

#### **Articolo 14**

*(Disposizioni concernenti l'attuazione del regolamento CE n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea)*

L'articolo delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per l'importazione di legname nella Comunità europea. Il Governo nell'esercizio della delega dovrà attenersi, tra l'altro, ai seguenti principi direttivi:



- individuazione dell'autorità nazionale competente per la verifica delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del suddetto regolamento CE;
- individuazione di sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali per l'attuazione del regolamento;
- determinazione dell'importo di una tassa a carico di coloro che importano legnami e a copertura delle spese connesse ai controlli.

Viene prevista una apposita clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione del presente articolo.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, attesa la presenza della clausola di invarianza finanziaria, andrebbe chiarito in quale modo si farà fronte ai presumibili oneri connessi al funzionamento dell'autorità nazionale competente per la verifica delle licenze FLEGT e al funzionamento delle sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali.

Inoltre, andrebbe chiarito se l'istituzione della tassa a carico degli importatori di legname consenta l'integrale copertura delle spese cui si intende far fronte, pena l'insorgenza di ulteriori oneri.

## **Articolo 15**

*(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale)*

La norma delega il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 196 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, stante la genericità dei criteri della delega e in assenza di una espressa clausola di invarianza d'oneri, non risulta possibile esprimere una valutazione circa l'impatto finanziario della norma.

## **Articolo 16**

*(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)*

La norma delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2005 di attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, stante la genericità dei criteri della delega e in assenza di una espressa clausola di invarianza d'onere, non risulta possibile esprimere una valutazione circa l'impatto finanziario della norma.

## **Articolo 17**

*(Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito)*

La norma delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Il suddetto decreto deve apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 230 del 1995 e prevedere apposite fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioattive orfane.

L'attuazione della norma deve avvenire ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica.

**La RT** prevede che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, al fine del rispetto dell'obbligo di neutralità finanziaria sancito dalla norma in esame, andrebbero chiariti i costi e con quali risorse si intenda procedere all'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, il cui obiettivo è l'istituzione in ciascun Stato comunitario di un sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito.

### **Capo III**

#### **Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale**

#### **Articoli da 18 a 22**

Le norme delegano il Governo ad adottare i decreti legislativi di attuazione di alcune decisioni quadro<sup>6</sup>. I decreti in esame devono essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei competenti pareri e se comportano conseguenze finanziarie devono essere corredati di relazione tecnica.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, in sintesi, attesa l'assenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, si evidenziano le seguenti disposizioni, contenute nel presente disegno di legge ovvero nelle direttive alle quali si fa riferimento, suscettibili di determinare effetti finanziari:

- l'articolo 17 della decisione quadro 2005/214/GAI, in quanto prevede la rinuncia da parte degli Stati membri a reclamare il rimborso delle spese risultanti dall'applicazione della medesima decisione quadro;

---

<sup>6</sup> Si tratta delle decisioni quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

- la lettera u), comma 1, dell'articolo 20 del presente disegno di legge<sup>7</sup>, nel caso in cui si verifichi un disallineamento temporale circa il rimborso da parte dello Stato membro allo Stato italiano degli importi versati da quest'ultimo a titolo di risarcimento per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro, alla parte lesa;
- la lettera d), comma 1, dell'articolo 22 del presente disegno di legge, in quanto prevede la presenza di un'autorità centrale per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.

---

<sup>7</sup> Articolo 12 della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it